



Comune di Montemurlo
Provincia di Prato

Montemurlo 10 Luglio 2024

Il giorno 10 Luglio 2024 alle ore 16,00 si è svolta la seduta del **Collegio del Paesaggio, in qualità di Autorità competente per la VAS**, convocata il 26 Giugno 2024.

Sono presenti:

Arch. Andrea Giraldi, l'Ing. Alessandro Adilardi e il dott. Agronomo Marco Mascelli

Sono inoltre presenti: l'arch. Daniela Campolmi e l'arch. Maria Grazia la Porta che assume anche funzioni di verbalizzante;

L'O.d.G. per la commissione è il seguente:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) DELLA VARIANTE AL P.S. PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE SCOLASTICHE

LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO

in qualità di

AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S.

VISTE:

- la Legge Regionale 10 Novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio;

- la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n 10 Norme in materia di VAS, di VIA e di Valutazione d'incidenza e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare:

- *il Titolo II, che tratta della VAS e ne disciplina le procedure, stabilendo con l'art. 22 che :“nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispose un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge”*

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 24 aprile 2024 avente ad oggetto: **“Variante al Piano Strutturale per il potenziamento delle aree scolastiche. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014 e della procedura di VAS ai sensi della Legge Regionale n. 10/2010”** e relative premesse, sono stati definiti gli obiettivi della variante e si è dato mandato per l' avvio del procedimento urbanistico e contestualmente per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Vas, ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R 10/2010;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22 Maggio 2012 avente ad oggetto *“ Valutazione ambientale strategica. Determinazione autorità competente.”* è stata individuata, quale Autorità competente per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica, il Collegio per il Paesaggio, con l'aggiunta di un esperto in Valutazione ambientale strategica di piani urbanistici;

- il servizio Urbanistica ci ha trasmesso il documento preliminare, redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R. 10/2010, per dare avvio alle consultazioni con le modalità previste dalla medesima legge;

- in data 29 Aprile 2024, valutati i contenuti del documento preliminare e gli obiettivi della variante, in contraddittorio con la autorità procedente sono stati definiti i soggetti cui inviare il documento preliminare e stabilito in 45 giorni il termine in cui dovessero pervenire i contributi;

- in data 6 Maggio 2024 è stato dato Avvio alle consultazioni trasmettendo il DP - documento preliminare, insieme alla relazione di Avvio del Procedimento di Variante (approvato con DCC. n. 32 del 24 aprile 2024), con il quale sono stati definiti gli obiettivi per la formazione della Variante in oggetto, ai seguenti enti territoriali competenti e soggetti competenti in materia ambientale:

- Regione Toscana;
- Provincia di Prato;
- Comuni confinanti: Agliana, Cantagallo, Montale, Prato, Vaiano;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;
- Regione Toscana (Servizio Genio Civile);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale;
- Autorità Idrica Toscana, Conferenza territoriale 3 Medio Valdarno;
- Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
- Publiacqua s.p.a.;
- GIDA s.p.a.;
- Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro;
- Alia servizi ambientali s.p.a.;
- ARPAT Dipartimento provinciale di Prato;
- Azienda USL Toscana Centro – sede di Prato;
- Gestori delle reti di distribuzione di energia elettrica e gas;
- Gestori della telefonia mobile e fissa.

- in data 6 Maggio 2024 ai fini della partecipazione e informazione dei cittadini sono stati pubblicati sul sito web del Comune la DCC n.32 del 24 aprile 2024, la relazione di avvio del procedimento della Variante e il documento preliminare per la VAS;

Constatato che, dagli enti competenti in materia ambientale sono pervenuti i seguenti contributi:

1. Contributo da parte di **SNAM**, del 10/05/2024, PG14285, che non ha niente da rilevare in quanto le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della Società.

2. Contributo della **Azienda USL Toscana centro - Commissione Interdisciplinare Autorizzazioni Ambiente** del 08/06/2024, PG18012 che indica alcune raccomandazioni da seguire in fase di progettazione degli edifici scolastici.

3. Contributo dell' **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE** del 10/06/2024, PG 18113, dove si raccomanda che la Variante dovrà essere coerente con tutti con i Piani della AdB vigenti sul territorio interessato, che al momento attuale sono:

-Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;

- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;

- **Piano di Bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI)** del fiume Arno, approvato con DPCM 20 febbraio 2015;
- **Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno (PSRI)**, approvato con D.P.C.M. 5 novembre 1999;

Segnalano che:

- alcune aree oggetto di variante interessate dal potenziamento e dalla realizzazione di nuove strutture scolastiche risultano classificate in zone a pericolosità da alluvione bassa (P1), media (P2) ed elevata (P3), nelle quali, rispettivamente ai sensi degli articoli 11-9-7 delle norme del PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);
- per le aree classificate in pericolosità P3, l'articolo 8 della disciplina di piano, recante "Indirizzi per gli strumenti di governo del territorio", dispone che i Comuni nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio evitano le previsioni di nuove opere pubbliche e di interesse pubblico riferite ai servizi essenziali, tra i quali, ai sensi dell'articolo della stessa disciplina, si annoverano le scuole. Si chiede pertanto di riconsiderare tali previsioni e, se mantenute, fornire dettagliata giustificazione di come vengono applicati tali indirizzi di PGRA.
- gli interventi non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA;
- nel caso in cui gli interventi previsti richiedano il rilascio di concessione di derivazione di acque pubbliche, per essi in fase attuativa dovrà essere acquisito il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

4. Contributo di **ARPAT – Area vasta centro – Dipartimento di Prato** del 14/06/2024 PG 18637, che, in base a quanto prodotto ritiene che la Variante in oggetto non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, "considerando che quanto previsto non cambia significativamente lo scenario ambientale già valutato in sede di redazione del Piano Strutturale vigente e che non implica impatti ambientali rilevanti, cioè non è in grado di determinare un incremento di consumi e/o di emissioni o altri effetti ambientali (consumi energetici, consumi idrici, produzione di reflui, produzione di rifiuti, traffico indotto, emissioni atmosferiche, emissioni acustiche, ...) tali da modificare in modo evidente lo stato attuale delle risorse e dell'ambiente".

In questa sede ritengono comunque utile ricordare i seguenti aspetti:

- Pur cogliendo l'importanza del potenziamento delle Aree Scolastiche montemurlesi, occorre porre in particolare considerazione il consumo di suolo quale fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta appunto all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Per tutti gli interventi viene prescritto, ove possibile, l'uso di pavimentazioni drenanti.
- Tutte le trasformazioni previste che comportino occupazione di nuovo suolo, modificando il regime di deflusso delle acque, determineranno impatti negativi sulla permeabilità dei suoli, per cui, al fine di eliminare eventuali fenomeni di ristagno, occorrerà prevedere un corretto smaltimento delle acque meteoriche mediante la realizzazione di reti di drenaggio delle stesse.
- Eventuali incrementi significativi di carico urbanistico dovranno essere sottoposti alla verifica di fattibilità in collaborazione con gli enti gestori dei servizi idrici, di depurazione delle acque oltre che di energia e servizi per la gestione dei rifiuti. L'Ammissibilità degli interventi risulta condizionata alla verifica della compatibilità del bilancio complessivo dei consumi idrici con le disponibilità reperibili o attivabili nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, a meno della contemporanea programmazione, a livello comunale, di altri interventi di trasformazione atti a compensare il maggior consumo idrico preventivato.
- Evitare, nella realizzazione degli interventi, qualsiasi alterazione per i corridoi ecologici oltre a evitare la piantumazione di specie arboree aliene invasive nel verde pubblico urbano e periurbano.
- Il Comune dovrà prevedere e privilegiare tutti quegli interventi di pianificazione territoriale tesi alla riduzione ed al miglioramento delle emissioni in atmosfera (mobilità sostenibile, fluidificazione traffico, efficienza energetica dei fabbricati, ecc.). Tutte le trasformazioni urbanistiche devono far ricorso a fonti energetiche rinnovabili favorendo la produzione di energia da fonti rinnovabili ed in particolare i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico tendente a zero. Gli impianti di riscaldamento e di condizionamento delle nuove edificazioni dovranno prevedere caldaie di ultima generazione e/o impianti di condizionamento di tipo elettrico. Per le tecniche costruttive verranno privilegiati materiali energeticamente efficienti che non solo apporteranno una riduzione dei costi energetici, ma anche minori impatti sulla qualità dell'aria a seguito della riduzione delle emissioni di CO₂. Particolarmente importante risulta la valorizzazione di aree a verde sia attraverso la riqualificazione di aree verdi esistenti, sia con la realizzazione di nuove attraverso la messa a dimora di specie con particolare capacità di assorbimento di inquinanti critici.
- Nella fase di progettazione dei singoli interventi edilizi dovrà essere valutata la possibilità di interferenza

degli scavi in progetto con le acque sotterranee prevedendo opportuni studi idrogeologici e indagini in sito, adottando tutti gli accorgimenti possibili nella fase di cantiere ai fini della sua salvaguardia e di quella dei corpi idrici superficiali evitando fenomeni di intorbidimento.

- Per la fase di cantierizzazione si suggerisce di attenersi alle Linee Guida Arpat per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale del Gennaio 2018, al fine della salvaguardia della risorsa idrica sotterranea e superficiale, nonché alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017.
• Infine si ricorda la necessità di produrre una valutazione previsionale del clima acustico.

5. Contributo di **Publiacqua** del 18/06/2024, PG19133 dove si evidenzia che per i nuovi interventi urbanistici dovranno essere previste reti duali (nera e bianca) con l'obiettivo di non aggravare i sistemi fognari attuali. Le nuove reti meteoriche dovranno, in via assolutamente prioritaria, scaricare in corpi idrici superficiali, dando ulteriore rilevanza eventualmente anche al riutilizzo delle acque piovane per gli usi non pregiati. Inoltre, dovranno essere evitate nuove impermeabilizzazioni del terreno che possano diminuire le capacità di ricarica della falda.

Nel caso della nuova edificazione in area attualmente destinata a coltivazione, per l'ampliamento del servizio di acquedotto e fognatura sarà necessario valutare preliminarmente la disponibilità della risorsa idrica e della capacità fognaria.

6. Contributo di **REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Genio Civile Valdarno Centrale** pervenuto in data 25/06/2024, PG20051 dove si ricorda che:

- gli interventi che riguardano zone interessate da alluvioni frequenti o poco frequenti con magnitudo anche molto severa, dovranno rispettare quanto prescritto al Capo III della L.R. 41/2018 ai fini della gestione del rischio idraulico.

- per gli interventi su aree ricadenti nella fascia di larghezza di 10 metri dal piede d'argine esterno, si evidenzia che qualsiasi intervento dovrà essere compatibile con quanto dispone l'art. 3 della L.R. 41/2018 e che non dovranno essere previsti interventi aventi rilevanza edilizia. Gli Interventi privi di rilevanza edilizia di cui all'art. 137 della L.R. 65/2014 potranno essere ammessi, previa presentazione al Settore scrivente dell'istanza di autorizzazione idraulica ai sensi del D.P.G.R. 42/R/2018.

- eventuali variazioni della destinazione urbanistica siano limitate alla fascia esterna ai 10 m dai corsi d'acqua, fascia di inedificabilità ai sensi del L.R. 41/2018 e del R.D. 523/1904 e di potenziale adeguamento delle opere idrauliche.

- per tutte le nuove previsioni dovranno essere valutate le problematiche relative al deflusso delle acque meteoriche conseguenti alla variazioni di permeabilità dei suoli determinate dagli interventi.

- dovrà essere verificata la coerenza con il quadro conoscitivo dello stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (Progetto "PAI Dissesti geomorfologici") e con quello del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA).

- In ottemperanza all'art. 104 della L.R. 65/2014, e fatte salve le fattispecie di cui all'art.3 comma 2 del D.P.G.R 5/R/2020, a supporto della variante al Piano dovranno essere effettuate le indagini geologiche, idrauliche e sismiche, in conformità alle Direttive approvate con D.G.R. 31/2020. Tali indagini saranno depositate presso questo Settore per il relativo controllo con le modalità di cui al D.P.G.R. 5/R/2020.

7. Contributo di **REGIONE TOSCANA DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio** pervenuto in data 25/06/2024, PG 20070 che evidenzia alcuni elementi da approfondire nelle successive fasi di elaborazione dello strumento in oggetto, in riferimento alla compatibilità dello stesso atto con la L.R. 65/2014 e con il PIT-PPR approvato con DCR. n. 37 del 27/03/2015.

Poiché la Variante al P.S. prefigura una revisione delle strategie relative alla pianificazione delle strutture scolastiche comunali con una previsione di nuovo edificio scolastico esterno al territorio urbanizzato come individuato dal vigente P.S. sia ai sensi dell'art.4 che, ai sensi dell'art.25 della LR 65, richiederebbe in ricorso alla Conferenza di Copianificazione, in quanto nuova opera pubblica.

Anche se in data 18/03/2024 è stata approvata la Legge regionale 18 marzo 2024, n.10 che ha modificato il procedimento di copianificazione, escludendone il ricorso nei procedimenti di formazione dei Piani Strutturali o loro varianti e, nello specifico delle previsioni di opere pubbliche, escludendone il ricorso sia per le nuove opere pubbliche che per l'ampliamento di quelle esistenti, si rileva che ai sensi dell'art.30 della stessa L.R. 10/2024 le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4, 5 e 27, che modificano gli articoli 17 e 25 della LR 65/2014 si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento 32/R/2017, previste dall'articolo 28 della LR 10/2024, che sono ancora in corso di redazione.

Pertanto, con riferimento alla Variante al PS in oggetto, si precisa che rimane necessario il ricorso alla conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art.25 c.5 per la previsione di nuova struttura scolastica esterna al T.U. Si ricorda che ai sensi del c.5 la conferenza di Copianificazione verifica la coerenza delle previsioni con i contenuti del PIT e con le specifiche strategie del piano strutturale, verificando, altresì, che non sussistano alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti e di localizzazione, e indicando gli eventuali interventi mitigativi e compensativi degli effetti indotti sul territorio.

.....

Considerati i contributi pervenuti la Commissione ritiene che gli interventi previsti non producano impatti negativi sull'ambiente. Si richiamano comunque le valutazioni di tali contributi, come sopra riportate, al fine di approfondire gli aspetti da essi evidenziati e si indicano in particolare le seguenti raccomandazioni:

- per quanto riguarda il contributo dell' **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE**, verificata la coerenza con i piani di Bacino, si raccomanda che in fase di localizzazione delle previsioni, nelle aree classificate in pericolosità P3, si valuti di riconsiderare tali previsioni e, se mantenute, di fornire dettagliata giustificazione di come vengono applicati gli indirizzi di PGRA.

- per quanto riguarda il contributo di **REGIONE TOSCANA - DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITÀ Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio**, poiché la Variante al P.S. prefigura una previsione di nuovo edificio scolastico esterno al territorio urbanizzato, si dovrà tenere presente che in questa fase, come evidenziato nel contributo, è necessario il ricorso alla Conferenza di Copianificazione

l' Autorità competente per la VAS, per quanto sopra esposto

ESPRIME

Parere favorevole sul Provvedimento di esclusione dalla VAS, a condizione che vengano svolti i necessari approfondimenti e seguite le suddette raccomandazioni

E DECIDE PERTANTO

DI ESCLUDERE dalla procedura di valutazione ambientale strategica la Variante in oggetto;

DI TRAMETTERE il presente provvedimento al responsabile dell'Area Programmazione e Sviluppo per i provvedimenti di sua competenza;


DI DEMANDARE all'ufficio Urbanistica la pubblicazione del presente provvedimento, all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Montemurlo.

L' Autorità competente per la VAS

Arch. Andrea Girdali



Ing. Alessandro Adilardi



Dott. Agronomo Marco Mascelli

